



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 52 del 09/12/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

L'anno 2024, addì nove del mese di Dicembre alle ore 20:35 , nella SEDE COMUNALE , in seguito a convocazione , disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Assiste Il Segretario Generale Gaeta Anna Lucia.

Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	SEGALA MARCO	X		14	CAPONETTO CHIARA (da remoto)	X	
2	FRISIERI MICHELA BIANCA	X		15	OLDANI FRANCO	X	
3	PODDA DANILO	X		16	RALLO VINCENZO	X	
4	TENISI ANTONIO ROSARIO	X		17	CERA VITO ROCCO OSCAR		X
5	ARCIERI SIMONA	X		18	COZZOLINO PASQUALE		X
6	SGROI DOMENICO		X	19	CONTINANZA ANTONIA	X	
7	SCARPATO CRISTINA	X		20	AL QUDAH SINAN		X
8	GHEZZI MARICA (da remoto)	X		21	CARMINATI MARIA GRAZIA	X	
9	CIRLINCIONE FRANCESCO	X		22	ORO MARIO	X	
10	SENTIERO MONICA (da remoto)	X		23	DELL'ORO PATRIZIA SIMONA	X	
11	SFORZA ATTILIO	X		24	GRECHI LAURA	X	
12	AUDINO DANIELE (da remoto)	X		25	AVERSA NICOLA	X	
13	CORSO COSMO	X					

PRESENTI: 21 ASSENTI: 4

Sono presenti gli Assessori: Grioni, Ravara, Nobili, Catania, Garbellini, Marnini

Constato il numero legale degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Tenisi Antonio Rosario, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.



Illustra il punto l'Assessore Gioni.

La Consigliera Caponetto non risulta collegata e pertanto il numero dei presenti risulta essere di 20.

Indi il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di deliberazione con il seguente esito : 15 voti favorevoli, 5 contrari (Aversa, Grechi, Oro, Carminati, Dell'Oro) su 20 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la determina dell'ARERA del 04 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF approva gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché fornisce chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- il comma 683 dell'art.1 della Legge 147/2013 stabilisce:" Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale ...";



Visto il decreto del MEF del 25/7/2023: " Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Richiamato il vigente regolamento comunale di disciplina del tributo sui rifiuti;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, avente ad oggetto:"Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare l'art.26 -Periodicità di riscossione";

Vista la Determina dell'ARERA del 06 novembre 2023 -1/2023 – DTAC avente ad oggetto:"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

Visto il Piano Finanziario pluriennale 2024/2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 13.12.2023, il quale prevede relativamente al 2025 un costo complessivo di euro 5.259.803,00 in base al quale saranno rideterminate le tariffe Tari per l'anno 2025;

Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali.

Dato atto che al fine di una corretta elaborazione delle tariffe si rende necessario stabilire che:

1. Il gettito da coprire è pari a euro 5.259.803,00;
2. il calcolo delle tariffe dei banchi di mercato da accorpare al canone unico sarà effettuato applicando il coefficiente di legge, considerando 53 giorni convenzionali di occupazione;
3. per le categorie 22,23,24,27 i coefficienti kc e kd sono ridotti del 25%;
4. la ripartizione del gettito previsto di euro 5.259.803,00 sarà effettuata:
 - per la copertura dei costi fissi (euro 2.358.433,00) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche;
 - per la copertura dei costi variabili (euro 2.901.370,00) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche;

Visto l'art. 1 comma 652 della legge 147/2013 il quale prevede: "..... Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.



158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....”

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd di cui all'Allegato 1) (Coefficienti), la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'Allegato 2) (Tariffe);

Dato atto che l'art.19 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari stabilisce che la quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno stabilire nella misura del 40% la riduzione della quota variabile di cui sopra;

Visto l'Allegato 1), riguardante i coefficienti domestici Ka e Kb e i coefficienti non domestici Kc e Kd quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'Allegato 2), concernente le tariffe per la parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche come determinate per quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno prevedere per le utenze domestiche, in condizioni economico sociali disagiate, un bonus sociale Tari pari ad una riduzione del 20 % dell'importo dovuto per l'anno 2025 sulla base delle seguenti condizioni:

- indicatore ISEE non superiore a euro 20.000,00;
- residenza nel comune di San Giuliano Milanese;
- nessuna situazione di morosità pregressa sulle entrate comunali;
- richiesta di agevolazione da presentare tramite lo sportello polifunzionale entro il 15/03/2025;

Dato atto che per la suddetta agevolazione si preventiva una perdita di gettito pari a euro 30.000,00 e che tale perdita sarà coperta dallo stanziamento di bilancio di cui alla Missione 12 Progr.5 Cap. 1949 "Compartecipazione alla bolletta Tari per le famiglie che hanno presentato ISEE";

Dato atto che:



1. Dal 1/1/2024, i Comuni, in qualità di gestori delle tariffe e rapporti con i contribuenti, dovranno aggiungere nelle richieste di pagamento della Tari due componenti perequative, applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi del servizio urbano, così come previsto dalla Delibera Arera n. 386/2023.

Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione di due distinti fenomeni:

- i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza;
 - la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR2a, pari a 1,5 euro/utenza.
2. Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
 3. Arera ha istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) due conti su cui saranno riversati da parte dei Comuni le somme pagate dai cittadini.

Dato atto che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe Tari è necessario applicare l'incremento dato dal tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), che ad oggi è pari al 5 per cento;

Richiamato l'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto opportuno, sulla base delle indicazioni Arera di cui all'art.26.2 della deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 sopra citata, stabilire le seguenti scadenze di pagamento con cadenza semestrale:



- 1^ rata 27/06/2025,
- 2^ rata 03/12/2025,
- unica soluzione 27/06/2025

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 03.12.2024;

Acquisito il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile di ragioneria, così come previsto dall'art.49, 1° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

DELIBERA

1. di stabilire che:

- Il gettito da coprire è pari a euro 5.259.803,00;
- il calcolo delle tariffe dei banchi di mercato da accorpate al canone unico sarà effettuato applicando il coefficiente di legge, considerando 53 giorni convenzionali di occupazione;
- per le categorie 22,23,24,27 i coefficienti kc e kd sono ridotti del 25%;
- la ripartizione del gettito previsto di euro 5.259.803,00 sarà effettuata:
 - per la copertura dei costi fissi (euro 2.358.433,00) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche;
 - per la copertura dei costi variabili (euro 2.901.370,00) al 50% tra utenze domestiche e non domestiche;
- la quota variabile dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo nella misura del 40% ;

2. di approvare per l'anno 2025 i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd e le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da prospetti allegati 1) e 2) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. di dare atto che le tariffe, a seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale, entreranno in vigore a far data dal 01.01.2025;

4. di dare atto che alle tariffe TARI dovranno essere sommati:



- l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992 versato tramite F24 direttamente alla Città Metropolitana di Miano;
 - le componenti perequative 1, e 2, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno da versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ;
5. di approvare il bonus sociale Tari per le utenze domestiche in condizioni economico sociali disagiate, consistente in una riduzione del 20 % dell'importo complessivamente dovuto per l'anno 2025 applicando le seguenti condizioni:
- indicatore ISEE non superiore a euro 20.000,00;
 - residenza nel comune di San Giuliano Milanese;
 - nessuna situazione di morosità pregressa sulle entrate comunali;
 - richiesta di agevolazione da presentare tramite lo sportello polifunzionale entro il 15/03/2025;
6. di stabilire, per quanto in premessa, le seguenti scadenze di pagamento:
- 1^ rata 27/06/2025
 - 2^ rata 03/12/2025
 - unica soluzione 27/06/2025
7. di delegare la Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
8. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il presente provvedimento.



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Letto, confermato e sottoscritto



COMUNE DI
San Giuliano Milanese

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Il Presidente del Consiglio
Tenisi Antonio Rosario

Il Segretario Generale
Gaeta Anna Lucia